



Comunicazione UFRC 2/08

28 novembre 2008

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Termine per l'iscrizione di un *opting-out*

La revisione dei conti annuali annovera tra i suoi scopi anche la protezione degli interessi dei terzi, ragione per la quale l'*opting-out* sottostà alla pubblicità del registro di commercio (art. 45, cpv. 1, lett. p, art. 68, cpv. 1, lett. q, art. 73, cpv. 1, lett. r, e art. 87, cpv. 1, lett. m, ORC¹). L'iscrizione nel registro di commercio precisa che la società, in applicazione della legge, rinuncia a un organo di revisione.

Di principio, la dichiarazione di *opting-out* produce i suoi effetti immediatamente. Anche nel caso in cui venisse decisa poco prima dell'approvazione dei conti annuali da parte dell'assemblea generale, la società non è più soggetta all'obbligo di far revisionare i suoi conti da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato (vedi Peter BÖCKLI, Revisionsstelle und Abschlussprüfung nach neuem Recht, Zurich 2007, p. 219 N 528). Gli azionisti (soci) possono quindi decidere un *opting-out* per l'esercizio annuale 2008, durante l'assemblea generale ordinaria del 2009, a patto che tale decisione sia anteriore all'approvazione dei conti annuali del 2008.

L'assemblea generale ordinaria o l'assemblea dei soci deve aver luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (art. 699, cpv. 2, CO² per la società anonima; art. 764, cpv. 2, in relazione con l'art. 699, cpv. 2, CO per la società in accomandita per azioni; art. 805, cpv. 2, CO per la società a garanzia limitata). L'obbligo di tenere l'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale è imperativo (STF 107 II 248 s. cons. 1; vedi Dieter DUBS/Roland TRUFFER, in: Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 2^a ed., Basilea 2002, ad Art. 699 N 22).

L'UFRC ringrazia il Tenitore dell'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino per la sua preziosa collaborazione.

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220).

Se l'esercizio annuale corrisponde all'anno civile e se l'*opting-out* è deciso entro il termine legale di sei mesi, prima dell'approvazione dei conti 2008, i bilanci e i conti dei due esercizi trascorsi 2006 e 2007 devono essere depositati presso l'ufficio del registro di commercio come giustificativi.

Per le società anonime e le società cooperative che avevano l'obbligo di far revisionare i conti annuali, è compito dell'organo superiore di direzione o di amministrazione confermare per iscritto che l'ufficio di revisione ha controllato il conto annuale dell'ultimo esercizio cominciato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 174 ORC).

Una tale conferma non è richiesta per la società a garanzia limitata, ritenuto che non aveva l'obbligo legale di fare revisionare i suoi conti sotto l'egida del vecchio diritto. Un'eventuale disposizione statutaria che prevede tale obbligo è senza conseguenze.

Il bilancio 2008 sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale 2009 non dovrà dunque essere revisionato se l'*opting-out* per l'anno 2008 è deciso prima dell'approvazione dei conti annuali.

Nel caso in cui l'esercizio annuale corrisponde all'anno civile e l'iscrizione nel registro di commercio di un ufficio di revisione o di un *opting-out* non è richiesta prima del 30 giugno 2009, la società sarà priva di un organo imperativamente prescritto dalla legge. L'ufficio del registro di commercio dovrà di conseguenza diffidare la società a ripristinare la situazione legale (art. 154, cpv. 1, ORC). Se l'organo superiore di direzione o d'amministrazione della società non darà seguito alla diffida, l'Ufficio del registro di commercio chiederà al giudice di prendere le misure necessarie (art. 731b, art. 819 e 908, in relazione con l'art. 941a CO).

2. Art. 179 ORC

La menzione, iscritta nel registro di commercio, dei documenti che attestano i requisiti professionali dei revisori ai sensi dell'art. 86a, cpv. 2, ORC (vecchio diritto), è cancellata d'ufficio dal registro di commercio il 1° gennaio 2009.

La cancellazione è effettuata nel registro principale con o senza iscrizione precedente nel registro giornaliero. Conformemente all'art. 179 ORC, né l'approvazione dell'UFRC, né la pubblicazione nel FUSC sono necessari (l'UFRC rifiuterà l'approvazione di tali iscrizioni).

Per questioni di responsabilità, i documenti relativi ai requisiti professionali particolari dei revisori devono essere conservati fino al 1° gennaio 2018.

3. Art. 9, cpv. 1, lett. g e i, Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio³

L'UFRC approva, per via elettronica, le iscrizioni nel registro giornaliero trasmesse dagli uffici cantonali il giorno seguente al loro invio. Le iscrizioni sono così approvate *globalmente*.

Questa procedura d'approvazione "ordinaria" non costituisce un'approvazione anticipata ai sensi dell'art. 9, cpv. 1, lett. g, dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio.

La tassa per l'allestimento di un estratto prima della pubblicazione nel FUSC deve pertanto essere fissata in applicazione dell'art. 9, cpv. 1, lett. i, dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, nella forchetta prevista.

La tassa per l'ottenimento di un'approvazione anticipata da parte dell'UFRC, ai sensi dell'art. 9, cpv. 1, lett. g, dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è dovuta solo nell'ambito della procedura detta di «approvazione hyper-express». Secondo una prassi costante, una tale approvazione anticipata è accordata soltanto in caso di modifiche di capitale di importi di almeno CHF 20 milioni o in caso di iscrizioni concernenti società quotate in borsa. L'ufficio cantonale del registro di commercio trasmette all'UFRC una copia dell'iscrizione nel registro giornaliero, che è eccezionalmente approvata per fax.

³ Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

Questa procedura è applicata solo se l'operazione è stata preventivamente discussa con le autorità del registro di commercio ed è stata oggetto di un pre-esame. La versione trasmessa elettronicamente è determinante per la pubblicazione nel FUSC.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin